

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE VII FALLIMENTARE

Procedura familiari ex art. 7 bis Lg. n. 3/2017 e succ. mod.

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

(EX ART. 9 , L. N. 3/2012).

Ill.mo Tribunale,

la Sig.ra **Monica Ruggeri** nata a Genova, il 18/aprile/1968, C.F. RGGMNC68D58D969M, ed il Sig. **Giordano Enrico**, nato a Genova il 26/12/1956, C.F. GRFNCR56T26D969T, entrambi residenti in Genova Via Giovanni Pascoli n. 5 int. 2, ed elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento, in Genova, Via Gabriele D'Annunzio n. 2/50, presso e nello studio degli Avv.ti Simona Pometto (C.F. PMTSMN68E50I480M) e Fabrizio Giusti (C.F. GSTFRZ65E05H536J) i quali li rappresentano, assistono e difendono, giusta mandato in calce al presente atto.

Gli Avv.ti Simona Pometto e Fabrizio Giusti chiedono che tutte le comunicazioni endoprocessuali, vengano trasmesse ai seguenti indirizzi P.E.C., simona.pometto@ordineavvgenova.it, fabrizio.giusti@ordineavvgenova.it

con l'ausilio

del Professionista Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento – ODCEC Genova – nella persona del Dott. Edoardo Parodi.

PREMESSO CHE

- o ai sensi dell'art. 6 della L. n. 3/2012 e successive modifiche i coniugi Monica Ruggeri e Giordano Enrico si trovano in situazione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina un'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte e, quindi essendo coniugi conviventi oltre ad avere un origine in comune del sovraindebitamento,



intendono presentare un'unica procedura della crisi come previsto dall' art. 7 bis della Legge suddetta ;

- o in data 08/07/2021 i ricorrenti hanno depositato presso l'OCC dell'Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Genova istanza per la nomina di un professionista facente le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (doc. 1), poi nominato nella persona Dott. Edoardo Parodi (doc. 2), iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e esperti contabili di Genova al n.93, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., con studio in Genova, Via Assarotti, quale esperto per svolgere le funzioni attribuite dalla L. n. 3/2012;
- o sempre ai sensi della stessa disposizione di legge, Monica Ruggeri é dipendente con contratto a tempo indeterminato, della società Tecnas S.r.l. e poiché deduce nel seguente piano debiti relativi all'attività commerciale da Lei svolta dal 2012 fino al 1 giugno 2015 quale socia accomandataria della società " Casana S.a.s. di Monica Ruggeri &C. s.a.s.", con sede in Genova, Via Luccoli n. 43/45 R società ormai cancellata è da ritenersi ex imprenditore commerciale, mentre Giordano Enrico, pensionato, ha contratto debiti propri e prestato fidejussioni per i debiti sociali della moglie, per cui al progetto unitario devono applicarsi le disposizioni in materia di accordo della composizione della crisi;
- o ai sensi dell'art. 7 c. 2 Lg. n. 3/2012, successivamente modificata dalla Legge n. 176/2020 di conversione del D.L. n. 137/2020 c.d. " decreto ristori", i concludenti:
 - non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;
 - non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla predetta legge n. 3/2012;



- non hanno subito per cause a sé imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012 e succ. modifiche;
- non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non risultano aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- o hanno fornito in questa sede tutta la documentazione idonea a consentire la compiuta ricostruzione della loro situazione economica e patrimoniale;
- o l'art. 9 comma 2 Legge n. 3/2012 prevede che alla proposta di accordo siano allegati l'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e di eventuali disposizioni compiute negli ultimi cinque anni, corredati dalla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'attestazione sulla fattibilità del piano e l'elenco delle spese correnti necessarie per loro sostentamento .

Tanto sopra premesso i Sig.ri RUGGERI MONICA e GIORDANO ENRICO chiedono di essere ammessi alla procedura di sovraindebitamento, e pertanto

DEPOSITANO

la propria proposta di accordo di composizione della crisi accompagnata dai documenti di cui al comma 2 e 3 dell'art.9 legge n.3/2012.

1. BREVI CENNI SUL DEBITORE E SUL DEBITO

- A)** La Sig.ra **RUGGERI MONICA** ha contratto matrimonio nel 24/08/2008 e dal 01 dicembre 2015 è dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la società Tecnas S.r.l. con una retribuzione netta di circa €. 1.200,00 mensili (doc. 3), anche se risulta essere stata socia accomandataria della società " Casana S.a.s di Monica Ruggeri" fino alla data del 29.12.2017, data dell'avvenuta cessione del 50% delle quote a favore di "Caffeteca di Pissarello Sara S.a.s." (doc. 4), che ha modificato la propria ragione sociale , in pari data, in Caffeteca di Borrello Giorgio s.a.s. (atto



notaio Mari – Rep. N. 3544 – Racc. n. 2368) mentre l'attività commerciale è stata ceduta al signor Villani Francesco in data 22 marzo 2017 (atto notaio dott. Barbara Pastorino , Rep. N. 16560 – Racc. n. 7487) (doc. 5).

Per una migliore comprensione del piano unitario, tenuto conto che le masse attive e passive rimangono nettamente distinte, verranno illustrate separatamente le posizioni dei coniugi.

Il nucleo familiare composto dai coniugi tra i quali vige il regime di comunione legale dei beni (cfr. doc.13 relazione particolareggiata OCC).

Il Sig. Giordano Enrico, nato a Genova il 26/12/1956 è pensionato.

Il 23/09/2019 nati il Tribunale di Genova, gli istanti presentavano ricorso per separazione consensuale, essendo intervenuti tra gli stessi gravi e seri dissapori, conseguenti lo sfortunato esito dell'attività commerciale svolta dalla moglie. La separazione consensuale, veniva omologata il 13/02/2020 (doc. 6).

Il regime di separazione personale tra i coniugi, durò solo pochi mesi in quanto gli coniugi decisero di porre nel nulla le condizioni di separazione e, superata la crisi, ripresero la convivenza.

Le cause dell'indebitamento sono da ascrivere al fatto che la signora Ruggeri, pur essendo socia accomandataria della quota del 50%, veniva trattata "come una dipendente" dal socio accomandante Sig.ra Pissarello Sarah che, ingerendosi di fatto, unitamente al di Lei compagno, Sig. Borrello Giorgio, nella gestione dell'azienda (nei rapporti con i fornitori, assunzione di personale – rilevabile anche dalle testimonianze rese nella causa di lavoro dagli stessi dipendenti), sollevava continui problemi con la Sig.ra Monica Ruggeri, che già dal 1 giugno 2015 cessava di esercitare l'attività commerciale, pur mantenendo la qualità di socia accomandataria a seguito di consigli "superficiali" da parte dei professionisti ai quali si era affidata.

Dopo la cessione dell'azienda un dipendente che però non risultava ufficialmente alle dipendenze della società, promosse una causa di lavoro, rivendicando le proprie



competenze sia nei confronti della società Casana S.a.s., sia nei confronti della Sig.ra Monica Ruggeri quale responsabile in solido con la società. La conchiudente purtroppo rimase vittima di raggiri da parte del socio accomandante Pissarello Sarah e del compagno Borrello Giorgio nonché del cessionario Villani Francesco, i quali si ritennero non responsabili dei debiti sociali, tanto che, l'unica aggredita dai creditori, costretta così a fu la Sig.ra Monica Ruggeri.

In conseguenza di ciò la quota parte a Lei spettante del ricavato della vendita della cessione d'azienda indicato nell'atto in € 96.200,00, pagato per la metà al rogito e il residuo ratealmente con cambiali da euro 1.000,00 mensili, venne utilizzato dalla Pissarello per estinguere parte dei debiti sociali, così che la Sig.ra Monica Ruggeri non ricevette nulla dalla cessione dell'azienda.

Ma vi è di più. La Sig.ra Pissarello non rispose dei debiti neanche nei limiti della sua quota ed allo stato attuale è ancora debitrice nei confronti della Sig.ra Monica Ruggeri della somma di €. 2.500,00 quale corrispettivo delle quote (50% del C.S.) cedute a "Caffeteca di Borello Giorgio s.a.s." con atto notarile del 29.12.2017, somma questa neppure versata nonostante la notifica del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Imperia, del 10.09.2018 (doc.7).

Inoltre la signora Ruggeri in occasione della vendita dell'immobile ereditato dalla madre con rogito Notaio Figari (doc. 8), ha pagato il debito della Casana S.a.s. nei confronti di Unipol che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei suoi confronti ed aveva iscritto ipoteca sull'immobile ereditato.

B) Il marito Sig. **GIORDANO ENRICO** ha prestato fidejussioni dei debiti della società " La Casana S.a.s." della quale era socia accomandataria la moglie; è pensionato con un reddito mensile di € 1.122,00, al netto della cessione del quinto a favore di Fidelity di circa € 281,00 mensili (doc. 9). In data 19 agosto 2021 Giordano Enrico veniva somministrata la seconda dose del vaccino Astrazeneca che nella settimana successiva gli causava un ictus: in conseguenza dell'ictus ha perso l'uso della parola, la lingua rovesciata a sinistra con difficoltà alla masticazione e



deglutizione e successivamente è stato colpito da molteplici trombi ad un occhio che determina la perdita della vista. Conseguentemente a quanto sopra, il Sig. Giordano ha necessità, nell'immediato, di andare due volte alla settimana dalla logopedista il cui costo per singola seduta ammonta ad €. 100,00, inoltre tutte le medicine nonchè le visite specialistiche non sono mutuabili in quanto la prenotazione della visita viene indicata in sei/otto mesi tempi questi che, vista l'importanza della situazione sanitaria in cui versa il conchiudente, non possono essere attesi (doc. 10).

Va da se che tale situazione, necessaria, comporta un'importante aggravio di spese mediche per il nucleo familiare.

2. SINGOLE POSTE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI .

Di seguito viene delineato la domanda nelle sue linee essenziali con l'esposizione delle entrate e delle uscite conseguenti ai pagamenti offerti ai creditori.

ATTIVITÀ PATRIMONIALI E REDDITUALI MESSE A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI

L'attivo messo a disposizione dei creditori da parte della **Ruggeri** è costituito:

- a) dalla somma di € 10.000,00 derivante dalla vendita dell'immobile sito in Cassinelle avvenuta in data 29.06.2020 (atto notaio Figari, Rep. 5557, Racc. 3918) ed ereditato dalla madre;
- b) dalla somma di euro 2.500,00 e spese legali, da recuperare in forza del decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Giudice di Pace di Imperia in data 10.09.2018 nei confronti della società "Caffeteca di Borello Giorgio s.a.s. " con sede legale ad Imperia, Viale Matteotti n. 74 in persona del socio accomandatario Borello Giorgio;
- c) della quota disponibile della retribuzione mensile pari ad € 200,00 derivante dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Tecnas S.r.l. ,al netto delle spese necessarie per consentire al nucleo familiare un



dignitoso tenore di vita e delle spese in prededuzione per il pagamento del compenso al professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC, del professionista che, in qualità di advisor, ha predisposto il presente accordo di composizione della crisi in quota parte.

L'esponente non risulta proprietaria di beni immobili (doc. 11); dalla visura del PRA risulta proprietaria di un motociclo Piaggio immatricolato nell'anno 2008 targato DF85386 privo di valore commerciale (doc. 12).

La concludente è titolare:

- a) del conto corrente n. 100572201353 acceso in data 09.11.2020 presso "Che Banca" che alla data del 30.06.2021 presenta un saldo di euro 554.22 (doc. 13);
- b) il conto corrente n. 10573129961 acceso in data 24.04.2009 sempre presso "Che Banca", cointestato con il marito, è stato estinto in data 31.12.2020 con un saldo di euro 193,00 (doc. 14)
- c) il conto corrente n. 2724880 presso Banca Carige S.p.a. cointestato ai coniugi che, è stato chiuso al 31.03.2019 (doc. 15).

Per quanto attiene alla posizione del Sig. Giordano Enrico è:

- a) proprietario al 100% dell'immobile sito in Genova, Via Giovanni Pascoli n. 5 int. 2 (doc. 16), adibito a casa di abitazione coniugale sul quale è stata iscritta ipoteca volontaria (doc. 17) a favore di Banca Barclays S.p.a. le cui rate di mutuo di €. 541,39 sono regolarmente pagate. Il mutuo dovrebbe terminare nel febbraio 2022. L'immobile seppur formalmente è intestato interamente al Giordano Enrico in base alle condizioni di separazione è da ritenersi in comproprietà dei coniugi i quali riprendendo la convivenza hanno posto nel nulla tutte le condizioni stabilite nel verbale omologato per cui, anche in questo caso, non è ravvisabile un atto dispositivo patrimoniale compiuto in pregiudizio dei creditori;



- b) proprietario di un autoveicolo HONDA JAZZ, prima immatricolazione 29.02.2008 tg DN883XF con km. 180.000 (doc. 18 Visura PRA);
- c) titolare del conto corrente n. 100572068952 acceso in data 06.09.2019 presso "Che Banca! S.p.a." e presenta un saldo al 30.06.2021 di € 9.288,74 (doc. 19). Sul predetto conto è stata depositata la somma di € 10.000,00 ricavata dalla vendita dell'immobile di Cassinelle avvenuta in data 29.07.2020 e di esclusiva proprietà della Ruggeri. Tale atto dispositivo patrimoniale compiuto dalla Ruggeri non può e non deve ritenersi un atto compiuto in frode ai creditori poiché, non aveva senso procrastinare la vendita del predetto immobile tenuto poi in considerazione che vi era la richiesta di un condomino di poter comprare l'immobile, avendone urgente necessità per poter assistere la propria madre. L'offerta di € 10.000,00 è da ritenersi conforme al valore di mercato di riferimento (come da produzioni allegata della pubblicità di vendita di immobili in Cassinelle – doc. 20) e non accettarla, avrebbe comportato il concreto rischio, di non realizzare nulla da mettere a disposizione dei creditori.

FABBISOGNO PER IL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA.

Il nucleo familiare è composto esclusivamente dai ricorrenti e, tenuto conto della attuale situazione sanitaria e della gravi condizioni di salute del marito, il quale come ut antea già specificato, deve affrontare visite specialistiche private a pagamento, gli stessi ritengono necessari € 1.950,00 mensili per spese personali, spese mediche, come meglio indicato nella seguente tabella:

SPESE SOSTENTAMENTO	EURO MENSILI
Rata mutuo	€ 542,00
Vitto	€ 550,00
Utenze (luce, gas, acqua e telefonia)	€ 120,00



Spese trasporti(carb.ass.bollo)	€	200,00
Spese di amministrazione- Tari	€	150,00
Imprevisti	€	120,00
Spese mediche	€	250,00
Abbigliamento-calzature	€	100,00
Totale fabbisogno mensile	€	2.132,00
Totale annuo	€	25.584,00

Nel dettaglio le voci sopra riportate sono state così individuate:

- L'importo della rata di mutuo risulta dal rendiconto Banca Barcklays S.p.a allegato (doc. 21);
- Gli importi delle utenze (gas, luce, telefono,) corrispondono alle spese sostenute negli ultimi mesi;
- Le voci residue sono state stimate sulla base delle abitudini personali dei richiedenti e dell'attuale condizione di salute del Sig. Giordano.

3) RICOSTRUZIONE DEL PASSIVO

Nel prosieguo verranno analizzate nel dettaglio le singole voci del debito nei confronti dei creditori.

Posizioni debitorie di **MONICA RUGGERI.**

Debiti verso banche.

Debiti verso Banco Desio S.p.a.

In data 2 maggio 2013 veniva stipulato tra la società La Casana di Monica Ruggeri s.a.s. e il Banco Desio S.p.a. il contratto di mutuo chirografario n. 385/69152 (per cui si erano resi garanti per fidejussione Giordano Enrico Armando, Caldarola Porzia (deceduta) e la socia accomandante Pissarello Sarah (doc. 22 e 23).

Dalla lettera del 24 settembre 2015 (doc. 24) con la quale la Banca Desio avvalendosi della risoluzione del contratto intimava il pagamento della somma di €



5.344,32 pari al mancato pagamento di n. 8 rate oltre interessi dalle singole scadenze, di € 12.576,65 debito residuo alla data del 23 settembre 2015 oltre interessi per un totale di euro 17.910,27 oltre interessi oltre il saldo del conto corrente n.385/204200 pari ad euro 62,87 a debito oltre interessi, oneri e accessori. Successivamente con lettera in data 20 febbraio 2019 veniva comunicata la cessione del credito *de quo* a CATTLEYA SPV S.r.l. la quale informava altresì i debitori e fidejussori di aver conferito incarico a SECURITISATION SERVICES (il “servicer”) di procedere alla riscossione dei crediti ceduti ; nonché il servicer a sua volta conferiva l’attività di incasso e di recupero delle somme a FIRE S.p.a.; Monica Ruggeri risponde in qualità di socia accomandataria di tale debito in solido con la società “La Casana” ormai estinta.

3.2 Debiti verso Agente della Riscossione.

I debiti fiscali verso l’Erario ammontano ad € 28.000,00 circa iscritti a ruolo ed €. 9.800,00 circa, relativi all’anno d’imposta 2016, non definitivamente accertati quando la Sig.ra Monica Ruggeri, pur avendo conservato la qualità di socia accomandataria, era già stata assunta in data 1 dicembre 2015, con contratto a tempo indeterminato, full- time, dalla società Tecnas S.r.l.

Si rileva che il debito fiscale iscritto a ruolo di € 28.000,00 comprende il ruolo n. 04820180010744850000, ente impositore il Comune di Genova (attività commerciali) di € 10.059,00 quale residuo di una sanzione amministrativa L. 689/21 elevata nell’anno 2016 quando la conchiudente Sig.ra Monica Ruggeri, non era più presente nell’esercizio commerciale, pur avendo ancora la carica di socia accomandataria.

Tale sanzione amministrativa, soggetta alla prescrizione quinquennale, è da ritenersi prescritta essendo ormai trascorsi cinque anni.

Posizione debitoria di Giordano Enrico.

3.1 Debiti verso Banco Desio S.p.a.



IL Sig. Enrico Giordano in qualità di cofidejussore risponde del debito sociale in forza del contratto di mutuo chirografario stipulato dalla società La Casana S.a.s. di Monica Ruggeri in data 2 maggio 2013, rispondendo pertanto in solido con la società, del debito di €. 17.912,10 oltre interessi, in aggiunta al debito di conto corrente, pari ad € 62.87 (già indicato al punto 3.1 Debiti verso banche – posizione Monica Ruggeri). Di tale debito risponde anche la socia accomandante Pissarello Sarah in qualità di cofidejussore.

3.2) DEBITO verso finanziaria Fidelity S.p.a.

In data 1 gennaio 2019 veniva stipulato il contratto n. 695317 con Fidelity per un ammontare di €. 33.720,00 rimborsabile con n. 120 rate mensili di € 281,00 circa; veniva altresì rilasciata la cessione del quinto della pensione percepita dal debitore. Alla data del 30/09/2021, il debito residuo ammonta ad €. 24.166,00.

*** §§§ ***

RIEPILOGO DEBITI DEGLI ISTANTI

Debiti Ruggeri	creditori	dovuto
	Banco Desio	€. 17.980,00
	ADER	€. 40.098,64

Debiti Giordano	creditori	dovuto
	Fidelity s.p.a.	€. 23.885,00
	Banco Desio s.p.a.	€. 17.980,00

4) Crediti prededucibili del professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC.

Alla posizione debitoria sopra indicata si aggiunge il compenso del professionista che lo ha assistito nell'elaborazione e nella presente azione della domanda di liquidazione del patrimonio (advisor), del Legale che ha assistito i debitorie il



compenso del Professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC nella presente procedura, pari complessivamente ad €. 600,00 onnicomprensivo ed €. 3.500,00 onnicomprensivo per il compenso del Gestore e così complessivamente € 4.100,00. L'importo del Gestore della crisi nominato dall'OCC è stato determinato in conformità 15 comma 9 della L. n. 3/2012, ossia apportando una riduzione del 20% al compenso del curatore calcolato per la procedura liquidatoria, ex DM n. 30/2012 in considerazione della particolare non complessità della procedura e dell'esiguità dell'attivo.

5) PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI.

Considerata l'entità del proprio debito e l'ammontare delle attività disponibili, i debitori si trovano nell'impossibilità di poter soddisfare integralmente i propri creditori.

Pertanto, entrambi i coniugi si sono determinati a chiedere a codesto Ill.mo Tribunale di essere ammessi ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e nello specifico, presentano una proposta di accordo di composizione della crisi, prevedendo:

- o Il pagamento integrale delle spese necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare su base mensile pro quota;
- o Il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate dai compensi di cui al punto 4) pro quota.

- o **Proposta di accordo della Sig.ra Monica Ruggeri:**

- 1) pagamento parziale nella misura del 48% circa dei crediti fiscali assistiti da privilegio mobiliare generale;
- 2) Pagamento parziale del residuo credito fiscale privilegiato degradato a chirografo e dei creditori chirografari nella misura del 15% circa;

Come già indicato, Monica Ruggeri, oltre il ricavato della vendita dell'immobile sito in Cassinelle e la somma recuperata in forza del decreto ingiuntivo esecutivo di cui sopra, mette a disposizione dei creditori la somma mensile di



€ 200,00 derivante unicamente dal reddito da lavoro dipendente secondo l'ultima retribuzione mensile di maggio 2021 di € 1.200,00 circa per 48 mesi, a decorrere dal mese successivo al decreto di omologa.

Proposta di accordo del Sig. Giordano Enrico:

1) oltre il pagamento integrale pro quota delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare e delle spese di giustizia in prededuzione sempre pro quota, il pagamento parziale del 25% circa del credito chirografario di Fidelity e di Banca Desio di cui risponde in qualità di fidejussore.

Pertanto il Sig. Giordano Enrico mette a disposizione dei creditori la somma di € 1.000,00 frutto dei suoi risparmi da versare entro 60 giorni dal decreto di omologa e la somma mensile di €. 150,00 derivante unicamente dalla sua pensione pari ad € 1.400,00 per i primi 12 mesi dall'omologa ed € 250,00 per le restanti 36 rate successive.

Grava porre in evidenza che, la cessione del quinto gravante sulla pensione del debitore dovrà essere revocata in quanto trattandosi di cessione di crediti futuri è inopponibile ai creditori concorsuali anteriori nell'ambito di una procedura concorsuale, quale è l'accordo di composizione della crisi.

***** ***** *****

In conclusione, si può affermare la bontà della proposta di accordo di composizione della crisi, atteso che qualunque soluzione alternativa, ad esempio, l'inizio di azioni esecutive individuali comporterebbe per i creditori il sostenimento di cospicue spese legali senza garanzia di soddisfazione del proprio credito in misura superiore rispetto al presente piano.

Quanto sopra premesso e ritenuto i Sig.rii Monica Ruggeri ed Enrico Giordano, come in atti rappresentati, difesi, assistiti e domiciliati, allegano i documenti e la Relazione dell'OCC, contenente l'attestazione della veridicità dei dati, della

fattibilità del piano, di cui all'art. 9 comma 2 L. n.3/2012 e dei requisiti di cui all'art. 9, comma 3 bis.1,

CHIEDONO

All'Ill.mo Tribunale Civile di Genova, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità previsti dall'art. 7 , co, 2, lett. a) , b), c), d), d bis) e d quater) della L. 3/2012, nonché dei requisiti di cui all'art. 9 comma 2 e 3 bis n. 1, L. n. 3/12, di:

- 1) Fissare con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale ai sensi dell'art. 10 L. n. 3/2012;
- 2) Stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
- 3) Disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, che ha presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si allegano i seguenti documenti:

1. istanza richiesta nomina OCC ex art. 15, comma 9 L. n. 3/2012;
2. provvedimento di nomina dell'OCC dell'ODCEC di Genova
3. copia buste paga Sig.ra Ruggeri anno 2020;
4. atto cessione quote La Casana sas;
5. atto cessione azienda;
6. copia atto separazione e omologa;
7. copia decreto Ingiuntivo GdiP Imperia;
8. copia atto rogito Notaio Figari;
9. copia cedolini pensione Sig. Giordano;
10. copia dimissioni Villa Scassi;
11. copia visura catasto;
12. copia visura PRA Sig.ra Ruggeri;



Avv. Simona Pometto
Via Gabriele D'Annunzio n. 2/50 – 16123 Genova
Tel. 010-59.42.84.
Mail: simonapometto@gmail.com
P.E.C.: simona.pometto@ordineavvgenova.it


13. copia conto Che Banca;
14. copia conto Che Banca (cointestato ai coniugi);
15. copia conto corrente CARIGE (cointestato ai coniugi);
16. copia atto cessione 50% proprietà casa coniugale da Ruggeri a Giordano;
17. copia atto di mutuo;
18. copia PRA Sig. Giordano;
19. copia conto "Che Banca" (intestato Sig. Giordano);
20. copia pubblicità vendite in Cassinelle;
21. rata Mutuo Barcklays
22. mutuo Banco Desio;
23. garanzie mutuo Banco Desio del 24/9/2015;
24. copia lettera Banco Desio del 24/9/2015;
25. riepilogo definizione ruoli esattoriali;
26. dichiarazioni redditi degli ultimi tre anni 2020-2019-2018, di cui all. 13
dell'attestazione del Gestore;
27. Elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento del ricorrente e del
suo nucleo familiare
28. Relazione particolareggiata dell'OCC.

Genova, 21/02/2022

Avv. Simona Pometto

Avv. Fabrizio Giusti





ACCORDO COMPOSIZIONE CRISI 1/2022

IL TRIBUNALE DI GENOVA

DECRETO

Il Giudice Dott. Pietro Spera,

VISTA la proposta ex art. 10 L. 3/2012, nell'interesse di Monica RUGGERI e Giordano ENRICO, elettivamente domiciliati in Genova, Via Gabriele D'Annunzio 2/50, presso e nello studio degli Avv.ti Simona POMETTO e Fabrizio GIUSTI, che li rappresentano e difendono per mandato in atti, così come integrata con memoria 4/4/2022;

RILEVATO che la proposta di accordo, così come integrata con memoria 4/4/2022, soddisfa i requisiti previsti e richiamati dall'art. 10/1;

VISTA l'attestazione ai sensi dell'art. 9/2, del professionista Gestore della crisi, Dott. Edoardo PARODI;

VISTO l'art. 10;

FISSA

l'udienza del 8/6/2022, ore 12,15, per la comparizione del ricorrente e dei creditori, anche alla presenza del professionista nominato per la composizione della crisi, per la verifica dell'ammissibilità e per l'eventuale omologa;

DISPONE

a cura dell'organismo di composizione della crisi:

- la comunicazione, almeno 30 giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori della proposta di piano e del presente decreto;
- la pubblicazione sul sito Internet del Tribunale di Genova in versione integrale a cura della cancelleria (nelle news e nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza);

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Manda la Cancelleria a comunicare il presente decreto al professionista nominato per la composizione della crisi e al ricorrente.

Genova, 12/4/2022.

Il Giudice
Pietro Spera